

Il Decreto Legge 145/2013, in vigore dal 24 dicembre 2013, prevede un aumento degli importi delle sanzioni in materia di: lavoro “nero”, sospensione dell’attività imprenditoriale, durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.

In particolare:

<b>Lavoro nero</b>	La massimizzazione per lavoro “nero” è stata aumentata del 30%, pertanto è prevista una sanzione amministrativa da € 1.950 a € 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Restano ferme le altre sanzioni previste per i casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro e viene esclusa la procedura di diffida obbligatoria che consentiva il pagamento della sanzione in misura ridotta.
<b>Sospensione dell’attività imprenditoriale</b>	L’importo della somma aggiuntiva da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero è aumentato del 30%, è dunque pari a € 1.950.
<b>Durata media dell’orario di lavoro e riposo settimanale</b>	In caso di superamento della durata massima dell’orario di lavoro (48 ore in 7 giorni, rilevabili come media su un periodo di riferimento di 4 mesi) e di mancato riconoscimento del riposo settimanale (il lavoratore deve riposare almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni) è prevista una sanzione che va da € 1.000 a € 7.500 nella generalità dei casi e che aumenta in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e ai periodi di riferimento.
<b>Riposo giornaliero</b>	In caso di mancato rispetto del riposo giornaliero (il lavoratore deve riposare almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore) è prevista una sanzione che va da € 500 a € 1.500 nella generalità dei casi e che aumenta in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e ai periodi di riferimento.

Come ogni decreto-legge occorrerà attendere la conversione in legge la cui efficacia sarà comunque retroattiva, pertanto applicabile a tutte quelle violazioni poste in essere a decorrere dal 24 dicembre 2013.



Elaborato da Studio Sarica e Associati

[www.consulentedellavorotorino.it](http://www.consulentedellavorotorino.it)